

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, BUCCIERO,
MACERATINI, PASQUALI, PONTONE, BATTAGLIA, LISI,
MAGNALBÒ, PELLICINI, RAGNO, RECCIA, SILIQUINI
e VALENTINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1998

Modifiche dell’articolo 8 della legge 20 novembre 1982,
n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio
postale, e modifica dell’articolo 143 del codice di procedura
civile

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge non ha necessità di profuse illustrazioni di carattere generale, poichè l'obiettivo dello stesso è essenzialmente e semplicemente quello di colmare il vuoto legislativo che si è determinato per effetto della pronuncia, da parte della Corte costituzionale, della sentenza 23 settembre 1998, n. 346.

La Corte ha stabilito, con la detta pronuncia, la illegittimità costituzionale di alcune norme in materia di notifica postale di atti giudiziari e, segnatamente, dei commi secondo e terzo dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890.

Le ragioni di tale decisione sono da individuarsi nella previgente esistente difformità tra le formalità connesse alle notifiche operate in taluni casi dall'ufficiale giudiziario e, a parità di circostanze, quelle relative alle notifiche eseguite, a norma della citata legge, dagli agenti postali.

La Corte costituzionale, dopo aver premesso la discrezionalità del legislatore nel conformare gli istituti processuali, ha tuttavia precisato che tale discrezionalità non può estendersi sino a «comportare una menomazione delle garanzie del destinatario», ravvisandosi in tale evento gli effetti di alcune notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale, rispetto alle analoghe a cura personale dell'ufficiale giudiziario.

L'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, è stata dunque ravvisata dalla Corte nella parte in cui lo stesso, al contrario dell'articolo 140 del codice di procedura civile, prevede che l'agente postale che esegue la notifica del piego postale contenente l'atto provveda alla stessa, in caso di assenza del destinatario o di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle perso-

ne abilitate a ricevere l'atto, mediante deposito del piego presso l'ufficio postale, dandone notizia al destinatario solo attraverso l'affissione di avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, e non già anche facendogliene invio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La censura di illegittimità è stata invece ritenuta fondata, con riferimento al terzo comma del predetto articolo 8, nella parte in cui lo stesso prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.

Le argomentazioni condivise dalla Corte sono state, in tale caso, quelle riguardanti la incongrua brevità del detto termine di dieci giorni, decorso il quale il piego è restituito senza possibilità di essere in altra maniera «recuperato» dal destinatario (ovvero con possibilità di farlo, ma in maniera tanto incerta quanto complicata).

La Corte ha dunque assunto la propria pronuncia di illegittimità della detta norma, contemporaneamente segnando, per così dire, due possibili percorsi alternativi per il legislatore: il primo, prendendo le mosse dal già richiamato articolo 140 del codice di procedura civile, suggerisce di semplicemente sopprimere la previsione della restituzione del piego da parte degli uffici postali, e non sembra invero praticabile - pur avendo l'indubbio pregio della radicalità di soluzione - per oggettive (quanto intuibili) ragioni di ordine pratico e logistico; il secondo, a carattere residuale (ovvero di stabilire regole diverse), si preoccupa di indicare al legislatore, in sede di riscrittura della norma, il limite di discrezionalità da non superarsi, limite che è individuato nel divieto di fissazione di un termine di deposito

eccessivamente breve, che pregiudichi la concreta possibilità di conoscenza del contenuto dell'atto da parte del destinatario.

Il disegno di legge all'esame, prendendo spunto dalla pronuncia della Corte, propone la modifica del richiamato articolo 8 così come di seguito è analiticamente illustrato.

L'articolo 1 consiste in una riscrittura del comma primo che, limitatamente alla prima parte, non determina una apprezzabile e sostanziale modifica della portata della norma previgente. È invece aggiunto un ultimo periodo, del tutto innovativo e di contenuto maggiormente «garantistico» per il destinatario della notifica.

È infatti previsto che, qualora il piego sia rifiutato dal destinatario (o dalle persone che possono riceverlo in sua vece), e così pure qualora lo stesso sia ricevuto, con successivo rifiuto di sottoscrivere l'avviso di ricevimento e il registro di consegna, l'agente postale debba inviare una comunicazione raccomandata al destinatario, facendogli avvertenza del fatto che, malgrado ciò, la notificazione si è avuta per eseguita. Si tratta, insomma, di un adempimento, tutto sommato poco oneroso, che ha tuttavia finalità di «protezione» per quanti per ignoranza, o seppure per mal riposta «astuzia» o per quant'altro si pongono (o finiscono per essere posti) nella condizione di non esperire alcuna propria difesa.

L'articolo 2 considera viceversa il caso, espressamente contemplato nell'ipotesi vagliata dalla Corte costituzionale, di notificazione mediante deposito del plico presso l'ufficio postale, ipotesi che si determina quando il destinatario è temporaneamente assente e non vi sono altre persone cui poterlo consegnare (ovvero le stesse rifiutino di riceverlo o rifiutino di sottoscrivere l'attestazione di ricevuta dello stesso).

La portata innovativa, rispetto alla norma dichiarata illegittima, risiede, da una parte, nell'individuazione specifica dei contenuti dell'avviso che l'agente postale deve lasciare presso l'abitazione, l'ufficio o l'azienda (con modalità tale da rispettare il diritto del destinatario alla riservatezza), e, dall'altra,

la previsione dell'invio al destinatario stesso (così come deve avvenire, nell'identico caso, qualora la notifica venga tentata «a mani» dall'ufficiale giudiziario) di una ulteriore copia del detto avviso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'articolo 3 prolunga a trenta giorni, in luogo dei dieci originariamente previsti e giudicati incongruamente troppo brevi dalla Corte, il tempo durante il quale il plico deve rimanere depositato presso l'ufficio postale, perchè il destinatario assente possa curarne il ritiro.

L'articolo 4 prolunga parimenti a trenta giorni il tempo, decorso il quale - dopo la data del deposito - la notificazione si ha per eseguita.

L'articolo 5 introduce due totali innovazioni, che si reputano invero indispensabili proprio per effetto dell'allungamento dei tempi previsti nei commi terzo e quarto dell'articolo 8, sulla scia di quanto statuito dalla Corte costituzionale e a contemperamento dei relativi effetti.

La norma stabilisce dunque, in primo luogo, che i trenta giorni in cui il plico resta depositato presso l'ufficio postale in attesa che se ne determini l'avvenuta notificazione «per compiuta giacenza» non siano computati agli effetti della eventuale prescrizione di diritti o decadenza dall'esercizio degli stessi e, così pure, agli effetti dell'inefficacia degli atti.

È dunque, sotto tale profilo, una norma di protezione per quanti hanno affidato proprie aspettative, ovvero la tutela o l'esercizio di propri diritti, alla richiesta della notifica di un atto, notifica che - senza loro colpa - viene «prolungata» di un consistente numero di giorni: si veda, per esempio, il caso dei termini brevi per impugnare provvedimenti, ovvero il termine d'efficacia (in definitiva ridotto) dei provvedimenti monitori o di taluni provvedimenti cautelari.

La norma stabilisce poi, in secondo luogo, che il tempo del deposito dell'atto sia

considerato agli effetti del computo dei termini a comparire, salvo il fatto che – su istanza dell'interessato, che deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle ragioni del ritardo – il giudice deve assegnare nuovi termini per la costituzione in giudizio e per l'utile esercizio del diritto alla difesa.

Di assoluta evidenza, in tale secondo caso, la duplice finalità perseguita, che è quella di muovere nella direzione «garantista» segnata dalla Corte e, nel contempo, di non dar luogo ad un'inutile e dannosa dilatazione dei tempi processuali nella fase del relativo avvio.

L'articolo 6 è anch'esso manifestamente tendente al superamento delle eccezioni sollevate dalla ricordata pronuncia costituzionale e, attraverso l'istituzione da parte degli uffici postali di un semplice registro degli atti restituiti, consente al destinatario non raggiunto dalla notifica di poter facilmente risalire all'atto non ricevuto.

L'articolo 7 ha portata e contenuto analoghi a quelli dell'articolo 5, riferendosi tuttavia all'ulteriore caso previsto nel nostro ordinamento (precisamente all'articolo 143 del codice di procedura civile, che è la norma destinataria della modifica proposta) di notificazione di un atto che si ha per eseguita decorso un certo tempo (venti giorni, nel caso specifico) dal compimento di alcune formalità.

L'articolo 8 è infine destinato a stabilire che la legge entri in vigore non già nel termine ordinariamente previsto di quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma dopo novanta giorni, che è giudicato – pur nell'urgenza di colmare un vuoto legislativo di cospicua rilevanza – un ragionevole termine per consentire l'approntamento dei necessari supporti da parte dei soggetti interessati (ufficiali giudiziari, polizia giudiziaria, enti, amministrazioni e, soprattutto, uffici postali).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, è sostituito dai seguenti:

«Se il destinatario del piego o le persone alle quali può farsene consegna rifiutano di riceverlo, l'agente postale procede il giorno stesso a farne restituzione al mittente, facendo menzione della circostanza sul piego medesimo, con annotazione contenente la data, la sua sottoscrizione e l'indicazione del nome, del cognome e della qualità della persona che rifiuta di riceverlo, se diversa dal destinatario.

Se il destinatario del piego o le persone alle quali può farsene consegna lo ricevono, rifiutandosi di firmare l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna, l'agente postale ne dà menzione, con annotazione, da lui sottoscritta, sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna, indicando la data e, se si tratta di persona diversa dal destinatario, il nome, il cognome e la qualità della persona che rifiuta di firmare.

L'avviso di ricevimento è restituito al mittente in raccomandazione.

Nel caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna, la notificazione si ha per eseguita alle date suddette.

Di tale circostanza è fatta avvertenza al destinatario, inviandogli avviso in busta chiusa con piego raccomandato con avviso di ricevimento contenente l'indicazione specifica dell'ufficiale giudiziario che ha richiesto la notifica, del numero di registro cronologico corrispondente alla stessa, nonché della data in cui la notificazione si ha per eseguita.».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, è sostituito dai seguenti:

«Se l'agente postale non può recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario e mancanza o assenza delle persone abilitate a riceverlo in suo luogo, ovvero se le stesse rifiutano di riceverlo o di firmare l'avviso di ricevimento o il registro di consegna, il piego è depositato lo stesso giorno nell'ufficio postale cui è addetto l'agente postale preposto alla consegna, o sua dipendenza.

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa che deve essere affisso alla porta di ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.

L'avviso deve contenere l'indicazione specifica dell'ufficiale giudiziario che ha richiesto la notifica, il numero del registro cronologico corrispondente alla stessa, l'indicazione specifica dell'indirizzo dell'ufficiale giudiziario e di quello dell'ufficio postale, o sua dipendenza, cui l'agente postale è addetto, nonchè espresso invito al destinatario di provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso presso l'ufficio postale in cui è depositato, con indicazione del relativo termine ultimo e con avvertenza che, decorso tale termine, ulteriori informazioni possono essere assunte presso l'ufficiale giudiziario che ha richiesto la notifica.

Copia dell'avviso è inviata al destinatario in busta chiusa con piego raccomandato con avviso di ricevimento.

Di tutte le formalità eseguite e del deposito, nonchè dei motivi che li hanno determinati, è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego.».

Art. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, è sostituito dal seguente:

«Trascorsi trenta giorni dalla data in cui il piego è stato depositato presso l'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso e l'avviso di ricevimento sono subito restituiti al mittente in raccomandazione, con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito, dell'indicazione non ritirato e della data della restituzione.».

Art. 4.

1. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, è sostituito dal seguente:

«La notificazione si ha per eseguita decorsi trenta giorni dalla data del deposito.».

Art. 5.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 sono aggiunti i seguenti:

«Il tempo durante il quale il piego è depositato presso l'ufficio postale non è conteggiato agli effetti del computo dei termini di prescrizione, di decadenza o di inefficacia degli atti.

Tale tempo è viceversa computato agli effetti dei termini a comparire in giudizio, ma, in tal caso, il giudice deve tuttavia assegnare, a seguito di motivata istanza del destinatario della notificazione come sopra avvenuta, un nuovo termine per la sua costituzione in giudizio ove quello originariamente assegnato fosse scaduto o risultasse di durata tale da non consentire l'efficace esercizio del diritto alla difesa.».

Art. 6.

1. All'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Gli uffici postali devono costituire appositi registri dei pieghi restituiti, sui quali provvedono, per ciascuno di essi, all'annotazione dell'ufficiale giudiziario che ha richiesto la notifica, del numero del registro cronologico corrispondente alla stessa, della data dell'accesso dell'agente postale presso il luogo dove la notifica doveva essere eseguita, del nome e del cognome del mittente e del destinatario, della data dell'avvenuto deposito del piego e di quella della sua restituzione al mittente.

Dei registri di cui sopra è consentita la libera consultazione e possono essere rilasciate copie per estratto.».

Art. 7.

1. All'articolo 143 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il tempo successivo al compimento di tali formalità non è conteggiato agli effetti del computo dei termini di prescrizione, di decadenza o di inefficacia degli atti.

Tale tempo è viceversa computato agli effetti dei termini a comparire in giudizio, ma, in tal caso, il giudice deve tuttavia assegnare, a seguito di motivata istanza del destinatario della notificazione come sopra avvenuta, un nuovo termine per la sua costituzione in giudizio ove quello originariamente assegnato fosse scaduto o risultasse di durata tale da non consentire l'efficace esercizio del diritto alla difesa.».

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.